



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 16 reg. deliberazioni

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

L'anno duemiladodici addi VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 15.00 in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore	3	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	4	
5) Parora Aldo	Assessore	5	

Assiste il Segretario della Comunità Montana ELENA CASTELLINI.

Il Presidente della Comunità Montana, TIZIANO MAFFEZZINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: L.R. 08.10.2002 N. 26 – R.R. 06.12.2001 N. 10 – COMMISSIONE TECNICA PER LE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE – APPROVAZIONE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO.**

## LA GIUNTA ESECUTIVA

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 29 adottata dall'Assemblea di questa Comunità Montana nella seduta 28/12/2011 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2012 il bilancio pluriennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione n. 8 del 24/01/2012 la Giunta Esecutiva di questa Comunità Montana ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2012 ed ha approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione;

**RICORDATO** che la l.r. 26 dell'08.10.2002 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" come modificata ed integrata dalla l.r. 32 del 24.11.2004, ed in particolare l'art. 16 prevede, fra l'altro, che la Comunità Montana con proprio atto regolamenti ed istituisca la "Commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve";

**VISTA** la D.g.r. n. VII/14827 del 31.10.2003 avente per oggetto "Composizione e modalità di funzionamento del Comitato consultivo per le piste sciabili e determinazioni in ordine a composizione e compiti della Commissione tecnica per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna Comunità Montana";

**VISTO** Regolamento Regionale 06.12.2004 n. 10 per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 08/10/2002 n. 26;

**RICHIAMATE** la precedenti Deliberazione di Consiglio Direttivo:

- n. 197 del 18.12.2003 con la quale erano stati nominati i membri di competenza e determinati i rimborsi spese della Commissione tecnica piste da sci;
- n. 37 del 04.03.2004 con la quale sono state approvate le "Norme generali di funzionamento" della Commissione tecnica piste da sci;

**DATO ATTO** che in base a quanto previsto dalle sopracitate norme generali di funzionamento della Commissione tecnica piste da sci, il Responsabile dell'Area Agricoltura con propria determinazione n. 03 del 09.01.2004 ha provveduto alla nomina della Commissione tecnica piste da sci successivamente aggiornata con determinazione n. 287 dell'08.11.2007;

**VISTA** la comunicazione e-mail della Comunità Montana Alta Valtellina con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. A1.2005.0075483 del 04.11.2005 della Giunta Regionale, avente per oggetto "Richiesta chiarimenti applicazione D.g.r. VII/14827 del 31.10.2003";

**RILEVATO** che la sopracitata nota demanda alla Comunità Montana ampia autonomia in ordine alla composizione ed ai compiti della commissione tecnica per le piste da sci alla luce delle modifiche apportate dalla l.r. 32/2004 in particolare all'art. 16 della l.r. 26/2002;

**SENTITA** la relazione del Presidente in merito all'opportunità di aggiornare le "Norme generali di funzionamento della Commissione tecnica per le piste da sci" della Comunità Montana in un'ottica di semplificazione ed economicità di funzionamento;



RITENUTO di dover approvare le nuove "Norme generali di funzionamento della Commissione tecnica per le piste da sci" della Comunità Montana (Allegato A);

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Agricoltura;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare le nuove "Norme generali di funzionamento della Commissione tecnica per le piste da sci" della Comunità Montana, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di stabilire che le nuove norme di cui al punto precedente sostituiscono integralmente quelle approvate con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 37 del 04.03.2004;
3. Di nominare, quale rappresentante della Comunità Montana, con funzioni di Presidente della Commissione il Responsabile dell'Area Agricoltura;
4. Di demandare al Responsabile dell'Area Agricoltura l'adozione di ogni atto utile e necessario all'attuazione delle disposizioni sopra indicate;
5. Di stabilire che nei bilanci dei prossimi anni vengano accantonate le necessarie risorse per il funzionamento della commissione;
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto verrà impegnata ed imputata con apposito atto in seguito all'avvenuta convocazione della Commissione ad apposito capitolo di spesa che sarà iscritto ai bilanci 2012, 2013 e 2014.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per  
15 giorni consecutivi a partire dal 01.03.2012  
Sondrio, li 01.03.2012

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.02.2012

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO  
01.03.2012 Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

OGGETTO: L.R. 08.10.2002 n. 26 – R.R. 06.12.2001 n. 10 – COMMISSIONE TECNICA PER LE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE – APPROVAZIONE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO.

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO  
ZONA N. 19

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Sondrio, li 23/02/2012

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA  
(Dott. Agr. Cinzia Leusciatti)




Parere in ordine alla regolarità contabile

Favorevole

Sondrio, li 23.02.2012

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
(Rag. Antonella Corlatti)



Allegato alla deliberazione di Giunta Esecutiva N. 16 del 23.2.2012



Allegato A alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 23.02.2012

## **COMMISSIONE TECNICA PER LE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE**

*(COMMISSIONE TECNICA PER LE PISTE DA SCI)*

### *NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO*

#### **A. MODALITA' OPERATIVE**

1. La Commissione tecnica per le piste da sci, quale organo consultivo della Comunità Montana in materia di piste destinate agli sport sulla neve, è istituita ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 08.10.2002 n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" - che alla lettera d) comma 7 recita: "... acquisito il parere della Commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve, che ogni comunità montana regola e costituisce.";
2. La Commissione tecnica per le piste da sci svolge i seguenti compiti previsti dalla vigente normativa regionale, in particolare:
  - rilascio pareri, previa verifica dell'esistenza dei requisiti e accertamento della rispondenza alle prescrizioni di cui al capo IV del regolamento regionale 06.12.2004 n. 10, propedeutici alle autorizzazioni per l'apprestamento e per l'apertura al pubblico di piste di sci, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 08.10.2002 n. 26 e ss.mm.ii.;
  - rilascio pareri, su richiesta della Comunità Montana, in ordine all'applicazione delle prescrizioni di cui al capo IV del citato regolamento regionale;
  - consultazione dei rappresentanti dei Comuni interessati e degli esercenti delle piste, in relazione agli argomenti in trattazione.
3. La Commissione tecnica per le piste da sci è composta, con riferimento agli aspetti tecnici sui quali la stessa deve esprimersi, dalle seguenti figure:
  - Un rappresentante della Comunità Montana, con funzione di Presidente della Commissione;
  - Un rappresentante del Collegio maestri di sci;
  - Un rappresentante del Collegio guide alpine;
  - Un componente tecnico della FIS (Federazione Italiana Sport Invernali);
  - Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Enti Funiviari della Lombardia (ENAF Lombardia);
  - Un geologo esperto in vincolo idrogeologico e problematiche nivologiche;
  - il Responsabile dell'Area Agricoltura della Comunità Montana;



e sulla base delle seguenti specifiche:

- il rappresentante del Collegio maestri di sci, nominato quale membro della commissione in oggetto, deve svolgere attività professionale nel settore nell'ambito Provinciale di Sondrio;
- il rappresentante del Collegio guide alpine, nominato quale membro della commissione in oggetto, deve svolgere attività professionale preferibilmente nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e comunque nell'ambito Provinciale di Sondrio;
- il geologo esperto in vincolo idrogeologico e problematiche nivologiche dipendente della Comunità Montana;
- il componente tecnico designato dalla FISCI, deve essere abilitato alla funzione di omologatore;
- il componente designato quale rappresentante ENAF Lombardia che operi preferibilmente nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e comunque nell'ambito Provinciale di Sondrio;
- il Responsabile dell'Area Agricoltura della Comunità Montana in qualità di esperto in materia ambientale, forestale ed ambiti sciabili;

i Componenti della Commissione prestano la loro attività anche con sopralluoghi nelle aree interessate anche in periodo invernale, pertanto devono praticare l'attività sciistica.

4. La Commissione tecnica per le piste da sci sulla base di quanto disposto dal precedente punto 3 è nominata con deliberazione di Giunta Esecutiva previa acquisizione delle designazioni delle associazioni/federazioni e degli Ordini professionali.
5. La Commissione tecnica per le piste da sci ha valore consultivo e si riunisce, previa formale convocazione da parte del Presidente. Essa è da ritenersi regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti (maggioranza dei membri). I membri per i quali è previsto un supplente possono essere sostituiti, in caso di assenza, a tutti gli effetti da quest'ultimo. In presenza del membro effettivo non è ammessa la partecipazione ai lavori del membro supplente.
6. I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza dei componenti della Commissione presenti nella seduta, qualora per l'argomento in trattazione emergano tesi divergenti, queste dovranno essere adeguatamente illustrate nell'apposito verbale.
7. La Commissione effettua annualmente, di norma su tutte le piste, due sopralluoghi, uno a terreno scoperto ("a verde") ed uno a piste innevate durante la stagione invernale. L'agibilità invernale è, sempre, condizionata dallo stato di innevamento delle piste.

Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico, anche quando le stesse comprendono sopralluoghi presso le piste da sci. Alle sedute possono essere invitati, per particolari esigenze



tecnico-amministrative, i rappresentanti (funzionari o rappresentanti) degli Enti locali interessati, degli esercenti delle piste e ulteriori soggetti a discrezione della Commissione medesima.

8. I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente, ed in sua assenza dal Responsabile dell'Area Agricoltura della Comunità Montana. Ciascun membro è tenuto ad esprimersi secondo le proprie competenze ed il ruolo per il quale è stato nominato.
9. Al termine di ogni seduta formale della Commissione sono redatti specifici verbali, nei quali: sono specificate le operazioni espletate e concordate e sottoscritte dai presenti, le eventuali osservazioni e/o prescrizioni emerse durante il sopralluogo e discusse nella riunione successiva. Tali verbali predisposti dal Responsabile dell'Area Agricoltura in qualità di segretario, sono firmati in calce dai membri che vi hanno partecipato. Qualora non si possa procedere sin da subito alla redazione del verbale si provvederà alla verbalizzazione degli argomenti trattati e delle principali problematiche emerse che saranno sottoscritte dai partecipanti. I verbali delle sedute della Commissione sulla base di quanto sottoscritto nella seduta formale sono redatti dal personale della Comunità Montana che svolge il compito di segretario e sono firmati in calce dal Presidente e dal segretario della stesso. Tali verbali sono poi trasmessi, a cura del segretario all'indirizzo e-mail ovvero al numero di fax che ciascun componente della Commissione è tenuto a comunicare a tale scopo alla Comunità Montana. Decorsi tre giorni senza che pervengano comunicazioni in merito, i verbali si intendono approvati. Nella seduta successiva il verbale sarà sottoscritto dai membri della Commissione che vi hanno partecipato.
10. Copia del verbale della Commissione sarà trasmesso all'Ufficio competente dell'Area Agricoltura della Comunità Montana che provvederà a darne comunicazione alle Società gestore degli impianti ed ai comuni interessati delle prescrizioni relative ai lavori da realizzare sui tracciati (allargamenti, eliminazione di ostacoli, spianamenti, opere per allontanamento acque, ecc..) ed alla gestione invernale delle piste (segnaletica, reti di protezione, materassi di protezione, ecc..).  
I due tipi di prescrizioni devono essere ben distinte: per la prima categoria deve essere assegnato un termine per l'esecuzione mentre per la seconda si dovrà provvedere immediatamente. Copia della documentazione deve essere trasmessa, assieme ai verbali della Commissione, all'Area Agricoltura della Comunità Montana.  
Il Responsabile dell'Area Agricoltura dovrà disporre i necessari sopralluoghi (da effettuare con il personale tecnico dell'Ente) con piste verdi o innevate, al fine di verificare che le disposte prescrizioni siano state rispettate, secondo il contenuto delle stesse.
11. Non possono far parte della Commissione i soggetti che svolgono ruoli amministrativi o tecnici o che detengono interessi economici rilevanti nelle società di impianti esercenti attività sul territorio della Comunità Montana. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione dei soggetti aventi, rispetto alle materie in esame, interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. I componenti per i quali è previsto un supplente possono essere in tal caso sostituiti da quest'ultimo.



12. Ai componenti della Commissione, che non siano amministratori o dipendenti della Comunità Montana e svolgono attività professionale spetta, dietro presentazione di parcella professionale, per ogni giorno di partecipazione alle sedute, un compenso pari ad € 120,00, oltre all'IVA di legge, da ritenersi comprensivo di ogni spesa sostenuta per la partecipazione alle sedute ed ai lavori della Commissione stessa. Agli amministratori ed ai dipendenti pubblici spetta un rimborso spese per il noleggio dell'attrezzatura pari ad € 30,00 o, in alternativa, la Comunità Montana provvederà direttamente al pagamento del noleggio dell'attrezzatura. Per la partecipazione alle eventuali sedute della Commissione non validamente costituite il compenso sarà ridotto del 50%.
13. La Comunità Montana prima della convocazione della Commissione provvede ad effettuare una verifica informale con i componenti della stessa al fine di stabilire la data delle sedute, sulla base di dette verifiche procederà alla convocazione ufficiale. Il componente che risulti assente per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, a discrezione della Comunità Montana potrà essere ritenuto dimissionario e ne sarà chiesta la sostituzione. Si procederà altresì alla sostituzione di componenti eventualmente dimissionari o impossibilitati ad assicurare la propria presenza nella Commissione.
14. La Commissione resta in carica per l'intero mandato amministrativo della Comunità Montana e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. La Commissione potrà comunque essere rinominata, anche prima della sua scadenza naturale, per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari, o in ragione di particolari problematiche, delle quali si darà atto nel provvedimento di nuova nomina. Il provvedimento di nomina della nuova commissione piste ha immediato valore di revoca dei componenti precedentemente nominati.

#### **B. SEGNALETICA E SICUREZZA**

Oltre a quanto più dettagliatamente e puntualmente specificato nella legge regionale n. 26 dell'08.10.2002 e dal regolamento regionale n. 10 del 06.12.2004, si evidenzia quanto segue:

- tutte le piste devono trovarsi in un buono stato di innevamento, risultare correttamente preparate con la presenza della necessaria segnaletica (turistica, direzionale e di sicurezza), con appropriati dispositivi di protezione e sicurezza (reti, materassi, etc.) e pertanto conformi alla normativa vigente;
- tutte le piste devono essere segnalate uniformemente e secondo le norme internazionali adottate anche in Italia e previste dalle norme dell'Ente Unificazione Norme Internazionali (U.N.I.) e dalle relative tabelle o cartelli di segnalazione;
- la segnaletica deve essere corretta ed esaustiva in modo da permettere all'utente di conoscere, in qualsiasi momento le difficoltà delle piste che intende percorrere e deve prevedere:
  1. esposizione alla partenza degli impianti di base di tabelloni con indicate le piste e le relative difficoltà segnalate in conformità alle norme internazionali;
  2. indicazione delle difficoltà delle piste almeno all'inizio della pista stessa;



3. in caso di incrocio tra più piste, disposizione di cartelli di indicazione della tipologia delle piste che si dipartono dall'incrocio;
  4. segnalazione del grado di difficoltà della pista di risalita dello ski-lift;
- dovrà essere effettuata un'accurata battitura e manutenzione delle piste, prestando una particolare attenzione all'eliminazione dei pericoli affioranti in pista ed al trattamento dei tratti ghiacciati attraverso un costante e continuo passaggio con la fresa del battipista;
  - in caso di aumento del manto nevoso si dovrà provvedere alla rimozione della neve in prossimità delle reti fisse al fine di garantire l'efficacia protettiva;
  - dovranno essere delimitati, con idonee protezioni, gli ostacoli "non naturali" che potrebbero, in caso di caduta, essere causa di infortunio per lo sciatore;
  - si dovrà porre particolare attenzione, nel momento della battitura delle piste, al fine di lasciare uno spazio non battuto tra la pista e il bosco quale spazio "ammortizzatore" in caso di caduta laterale dello sciatore;
  - dovranno essere delimitati, con transenne/reti, gli spazi di coda agli impianti di risalita che si inseriscono direttamente sulla pista da sci;
  - dovranno inoltre essere adeguatamente delimitate le parti di pista utilizzate quali campi scuola, nonché gli spazi occupati da ristoranti o da case di civile abitazione;
  - in caso di incrocio tra due piste, dovrà essere disposta un'opportuna segnaletica (cartelli indicatori e/o reti), a limite della pista meno importante, che blocchino l'azione dello sciatore prima di entrare nella pista più importante;
  - dovrà essere approntato un servizio radiotelefonico fra tutti i punti principali degli impianti di risalita al fine di consentire l'intervento rapido delle preposte squadre di soccorso;
  - dovrà essere esposto in apposite bacheche, alle partenze degli impianti di base, il bollettino niveometeorologico giornaliero allo scopo di comunicare all'utenza le previsioni del tempo e le condizioni della neve;
  - i tratti di pista inferiori come larghezza alle prescrizioni della legge (ml. 20) dovranno essere segnati con gli appositi cartelli di strettoia (skiweg); così pure dicasi per gli incroci fra due o più piste;
  - dovrà pure essere evidenziato con gli appositi cartelli il divieto di attraversamento delle piste di risalita degli impianti sciistici;
  - per tutte le piste di alta quota in genere - ove è facile in caso di nebbia o di cattivo tempo uscire dall'area adibita a pista - si prescrive oltre alla normale segnaletica, così come prevista dal regolamento regionale n. 10 del 06.12.2004, uno o più cartelli a freccia direzionale con scritto il nome della pista o il numero, dello stesso colore dei precedenti, così da definire bene i bordi esterni della pista;



- i tratti di pista non omologati, né classificati e definiti dalla commissione "raccordi (skiweg)." devono essere segnalati con apposito cartello portante idonea dicitura (per esempio: "racordo (skiweg) pista n. .... con pista n. .... rallentare!" oppure "raccordo (skiweg) pista n. .... con stazione (nome sciovia, seggiovia, ecc...) rallentare!" (skiweg).

### C. VALANGHE

Oltre a quanto più dettagliatamente e puntualmente specificato nella legge regionale n. 26 dell'08.10.2002 e dal regolamento regionale n. 10 del 06.12.2004, si evidenzia quanto segue:

- per le piste già esistenti e soggette, per brevi tratti ed in determinate situazioni meteorologiche di tempo ed eccezionali condizioni di innevamento al pericolo di caduta valanghe, è fatto obbligo di evidenziare tale situazione attraverso la opportuna dislocazione degli appositi cartelli di pericolo;
- qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione può chiedere al Gestore della pista una dichiarazione del grado di sicurezza, da rilasciarsi da esperti del Servizio Valanghe Italiano, sulla falsariga della normativa già attuata da alcune regioni;
- la Commissione, inoltre, invita i gestori a rispettare i contenuti dei "bollettini delle valanghe", che la 5<sup>a</sup> zona del servizio valanghe italiano diffonde, su segreteria telefonica, adottando tutti quei provvedimenti (chiusura degli impianti e delle piste) ritenuti idonei a prevenire qualsiasi possibilità di incidente. Li invita altresì, ad aggiornare professionalmente il personale addetto alla direzione sportiva degli impianti e delle piste, mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati dal s.v.i.;
- (N.B. – Una pista di discesa può anche essere interessata da fenomeni valanghivi senza che questi costituiscano pericolo per l'utente, a condizione che i responsabili conoscano e siano in grado di valutare i limiti di sicurezza dell'area interessata e provvederne alla chiusura delle piste interessate in caso di pericolo.)